Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 24 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

12

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne S. E. il signor Pedro de Moraes Barros, il quale ha presentato alla Altezza Sua Reale le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Brasile.

Roma, li 21 maggio 1945

(740)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° marzo 1945, n. 225.

Norme, durante l'attuale stato di guerra, circa la dispensa dal servizio permanente effettivo degli ufficiali che, trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano contratto matrimonio senza la prescritta autorizzazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina, d'intesa con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 40 della legge 9 maggio 1940, n. 369, dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e dell'art. 41 lettera *e*) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1943 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 2.

Gli ufficiali indicati nel precedente art. 1 devono, entro sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, chiedere la prescritta autorizzazione; qualora non la ottengano, sono dispensati dal servizio permanente ai sensi delle disposizioni in vigore per le Forze armate di appartenenza.

Art. 3.

Qualora gli ufficiali, di cui all'art. 1, decedano prima della scadenza del termine previsto dal precedente art. 2, non si applica il disposto dell'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — De Courten — Pesenti — Soleri — Casati — Gasparotto

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 58. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 226.

Aumento delle competenze accessorie agli agenti delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'indennità di malaria e i compensi per alloggi, di cui rispettivamente agli articoli 30 e 33 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni sono raddoppiati.

Art. 2.

La misura oraria del soprassoldo di lavoro per servizio notturno, il premio per ora di lavoro del personale di macchina e di scorta ai treni e del personale addetto ai servizi di traghetto nonchè il premio di percorrenza al personale di macchina adibito alla condotta delle locomotive a vapore in viaggio o in servizio alle tradotte, di cui rispettivamente alla tabella annessa all'art. 41 ed agli articoli 42, 44, 50, 80 e 81 delle anzidette disposizioni sulle competenze accessorie sono aumentati del 150 per cento.

Art. 3.

La rubrica dell'art. 57 delle disposizioni medesime è così modificata: « Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale dei treni o incaricati di servizi speciali ».

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« Al personale di scorta ai treni che fosse impegnato per servizi speciali ed in casi eccezionali può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente capo, un apposito compenso globale la cui misura è caso per caso stabilita dal capo servizio ».

Art. 4.

Gli aumenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto hanno effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per i territori che a tale data siano già restituiti all'Amministrazione italiana. Negli altri territori il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo per effetto delle disposizioni del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Cerabona — Soleri

Visto, *il Guardasigilli*: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 55. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 227.

Ammissione, con abbreviazione di intervallo, agli esami di maturità e di abilitazione nei licei classici, scientifici, negli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici e negli istituti magistrali, nonchè norme sui candidati respinti.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 1937, n. 2187;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Veduta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli alunni dei licei classici, dei licei scientifici, degli istituti tecnici commerciali, per geometri, nautici, e degli istituti magistrali che nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto punti in ciascuna materia, possono sostenere nelle sessioni dello stesso anno il corrispondente esame di maturità o di abilitazione. Nella sessione autunnale possono sostenere il medesimo esame i candidati che nella prima sessione degli esami di idoneità all'ultima classe abbiano riportato la votazione dianzi indicata.

Il beneficio di sostenere con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto l'esame di maturità o di abilitazione è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purchè, se alunni di scuola governativa, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguita la promozione all'ultima classe per scrutinio finale.

Non sono concesse negli istituti d'istruzione media altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto, all'infuori di quelle indicate nei due precedenti commi.

Art. 2.

I candidati rimandati o respinti in esami di maturità o di abilitazione non sono ammessi a sostenere nello stesso anno altro esame dello stesso grado.

Art. 3.

Le commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione, in base al risultato delle prove, dichiarano se i candidati respinti provenienti da scuola privata o paterna siano idonei o meno a frequentare l'ultima classe in scuole pubbliche. Tale dichiarazione non può essere mai pronunciata nei confronti dei candidati respinti in prima sessione. Essa non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline, e non ha altro effetto legale se non di consentire, limitatamente all'anno scolastico successivo, la frequenza in una determinata classe.

Non è applicabile ai candidati di cui al presente articolo l'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 saranno applicate a partire dall'anno scolastico 1945-46; le altre entreranno in vigore fin dall'anno scolastico 1944-45.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 56. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 228.

Aumento del canone annuo da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali alle imprese esercenti pubblici servizi automobilistici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo l'obbligo delle imprese esercenti servizi pubblici automobilistici in base a concessione definitiva o provvisoria di eseguire il trasporto degli effetti postali a sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, i canoni stabiliti dall'art. 16 di tale legge sono modificati come segue:

I canoni annui da corrispondersi per il trasporto degli effetti postali sono commisurati a L. 450 per chilometro di linea utilizzata per il trasporto stesso e a L. 50 per ogni ufficio postale intermedio servito.

Qualora per i trasporti postali il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 e sul quale sono effettuate più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 900.

Art. 2.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà, di intesa con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, di procedere a nuove revisioni dei canoni di cui al precedente articolo, nei sensi sia della maggiorazione sia della riduzione, al fine di adeguarli alle eventuali variazioni avvenire delle condizioni generali del mercato.

In nessun caso però i canoni potranno essere ridotti a misura inferiore a quella prevista dal citato art. 16 della legge 28 settembre 1939, n. 1822.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — CEVOLOTTO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 59. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 229.

Norme complementari, integrative e di attuazione delle vigenti disposizioni legislative sulle gestioni commissariali di imprese private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, concernente la gestione commissariale di imprese editoriali e di agenzie di informazioni e di distribuzione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, concernente la gestione commissariale di aziende e di istituti di credito;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, sulla nomina di commissari e di sindacatori ad imprese private concessionarie di pubblici servizi o di beni di pertinenza dello Stato o che esercitano una attività riconosciuta di interesse generale, ed a società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o di garanzie da parte dello Stato;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle gestioni commissariali di imprese private, disposte ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 6 settembre 1944, n. 207, 12 settembre 1944, n. 222, e 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 2.

I commissari delle società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata devono redigere nelle epoche prescritte ed anche al termine della gestione il bilancio di esercizio. Si applicano le disposizioni degli articoli da 2423 a 2429 del Codice civile.

Il bilancio deve essere comunicato dal commissario al collegio sindacale con la relazione ed i documenti giustificativi.

Il collegio sindacale, nei 15 giorni successivi al ricevimento del bilancio redige la sua relazione sul bilancio stesso.

Il bilancio con le relazioni del commissario e dei sindaci deve restare depositato nella sede della società nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel comma precedente, a disposizione dei soci, che hanno diritto di prenderne visione ed entro il termine suindicato deve essere, a cura del commissario, comunicato all'autorità che esercita la vigilanza e depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo ove si trova la sede principale dell'impresa.

Art. 3.

Per le imprese individuali e per le società diverse da quelle indicate nell'articolo precedente il commissario deve ogni anno ed anche al termine della gestione redigere l'inventario ai sensi dell'art. 2217 del Codice civile.

L'inventario, con gli allegati, deve restare per quindici giorni depositato nella sede della impresa o della società a disposizione dei titolari dell'impresa o dei soci, che hanno diritto di prenderne visione, e deve essere comunicato all'autorità che esercita la vigilanza.

Art. 4.

Presso le amministrazioni che esercitano la vigilanza sulle gestioni commissariali può essere istituita, con decreto del capo dell'amministrazione, una commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al 6°, rispettivamente della medesima amministrazione e del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, e di due rappresentanti rispettivamente delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, designati ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340.

La commissione ha il compito:

1) di assistere l'amministrazione nella vigilanza sulle gestioni commissariali;

2) di fare proposte per la eventuale sottoposizione a gestione commissariale o a sindacato di imprese private per le quali ricorrano le condizioni prescritte, nonchè per la cessazione della gestione commissariale o per la sostituzione del commissario.

Quando si tratti di imprese assoggettate o da assoggettare a gestione commissariale in base al n. 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, partecipa alla commissione anche un rappresentante dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Nei casi previsti dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, per i quali è prescritto il concerto tra Ministri per la nomina del commissario, i due funzionari chiamati a far parte della commissione prevista dal primo comma del presente articolo sono scelti tra gli appartenenti alle amministrazioni dipendenti dai Ministri medesimi. Il provvedimento di costituzione della commissione è adottato con decreto di concerto tra i Ministri predetti.

Art. 5.

Quando la natura dell'attività esercitata dalle imprese lo consigli, il commissario può farsi assistere da una Commissione consultiva di azienda, composta da rappresentanti del personale dipendente, designati rispettivamente dai tecnici, dagli impiegati e dagli operai.

La Commissione consultiva si riunisce su invito del commissario o su richiesta di almeno due dei suoi componenti per pronunciarsi su problemi tecnici e amministrativi concernenti la gestione delle imprese.

Della Commissione consultiva debbono essere chiamati a far parte anche i rappresentanti dei soci quando si tratti di società o dei proprietari quando si tratta di imprese individuali, salvo che nessuno di questi sia di fatto reperibile. Non sono ammessi i rappresentanti delle persone escluse dall'Amministrazione dell'impresa per il motivo previsto dall'art. 1, n. 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 6.

La distribuzione di utili deve essere approvata dall'assemblea dei soci se si tratta delle società previste nell'art. 2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2430, 2431 e 2433 del Codice civile.

Per le imprese indicate nell'art. 3 nessuna distribuzione di utili può essere effettuata se esse sono state sottoposte a gestione commissariale in base al n. 3 dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ot-

tobre 1944, n. 420. Identica norma vale per le società indicate nel comma precedente nei riguardi degli utili spettanti agli amministratori ai sensi dell'art. 2431 del Codice civile.

Art. 7.

Il commissario governativo può assegnare ai titolari delle imprese individuali o ai soci delle società in nome collettivo o ai soci accomandatari delle società in accomandita un'indennità mensile a titolo alimentare. Nel caso previsto dal n. 1 dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, la indennità può essere corrisposta ai familiari.

Art. 8.

La nomina dei sindaci fatta dal Ministro designato per la vigilanza, in sostituzione di quelli già esistenti all'inizio della gestione commissariale, non può durare oltre il termine assegnato alla gestione stessa.

Art. 9.

Al termine della gestione il commissario governativo deve curare la redazione di un verbale di riconsegna da eseguirsi con l'osservanza delle disposizioni contenute nei comma 1° e 2° dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 10.

Il commissario può avvalersi dell'opera di tutti od alcuni dei titolari delle imprese o dei precedenti amministratori.

Il titolare dell'impresa o l'amministratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di prestare la sua opera, è punito con la multa fino a lire cinquantamila. Se dal rifiuto della prestazione di opera è derivato pregiudizio alla gestione dell'azienda la pena è della reclusione fino a due anni.

Art. 11.

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, i titolari o gli amministratori e i dipendenti di imprese sottoposte a sindacato che rifiutano di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda, ovvero rifiutano di dar visione dei libri, degli atti o della corrispondenza delle imprese od in altro modo intralciano l'opera del sindacatore, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila; se danno informazioni mendaci sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Art. 12.

Ai sindacatori si applicano le disposizioni degli articoli 2622, 2638, 2640, 2641 e 2642 del Codice civile.

Art. 13.

I compensi ai commissari ed ai sindacatori sono fissati dall'autorità che esercita la vigilanza, tenendo conto della situazione finanziaria dell'ente.

Art. 14.

Quando l'impresa assoggettata a gestione commissariale o a sindacato svolga la sua attività prevalentemente in appalti di opere pubbliche, la vigilanza sui commissari o sui sindacatori è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici.

I commissari delle imprese previste nel comma precedente, nominati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420, estendono i loro poteri a tutta l'attività delle imprese stesse, anche se essa si svolge fuori del comune di Roma.

La gestione dei commissari previsti nel comma precedente può, alla scadenza del termine assegnato col provvedimento di nomina, essere prorogata se ricorrano le condizioni previste nel decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 15.

Contro le determinazioni del commissario relative alla gestione dell'impresa gli interessati possono produrre reclamo all'autorità governativa che esercita la vigilanza.

Art. 16.

Per le imprese previste dalle disposizioni indicate nell'art. 1 del presente decreto, la facoltà di nominare il commissario può essere esercitata anche quando la sede principale dell'impresa non si trovi in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Il commissario in tal caso provvede alla gestione delle sedi secondarie, filiali e agenzie che si trovano in territorio restituito all'Amministrazione italiana. Egli è tenuto agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — RUINI — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° maggio 1945, n. 230.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 800.000.000 per urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 800.000.000 per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione e riparazione di strade che, a giudizio dei comandi competenti, rivestano interesse militare.

Art. 2.

I lavori che, a richiesta dei comandi militari competenti, rivestono carattere di urgenza e di riservatezza, possono essere eseguiti secondo le norme dell'art. 50 lettera c) del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con il R. decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad inscrivere con propri decreti le somme occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in relazione al fabbisogno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 62. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 231.

Finanziamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 18, lettera *a*) del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per occorrenze straordinarie, dipendenti dall'attuazione dei nuovi compiti affidati al Consiglio nazionale delle ricerche nel campo delle ricerche scientifiche e della ricostruzione, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1944-45, la maggiore spesa di L. 50.000.000 da devolvere a favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche, in aggiunta al contributo ordinario iscritto al capitolo 64 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 57. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 232.

Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore e circa il concorso per uditore.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I magistrati, compresi in elenchi di promovibili a seguito di scrutinio o risultati idonei alla promozione a seguito di concorso, possono essere destinati, anche senza loro consenso, ad esercitare temporaneamente le funzioni del grado superiore nelle Corti di appello, nei Tribunali, nelle Procure generali presso le Corti di appello e nelle Procure presso i Tribunali, sia per ricoprirvi posti vacanti del grado superiore sia, indipendentemente dalla esistenza di tali vacanze, per provvedere alla sostituzione di magistrati comunque assenti o impediti.

Le dette applicazioni, che possono essere fatte anche oltre il limite numerico fissato nel 2° comma dell'art. 114 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono disposte tenendo presenti, per quanto possibile, le quote stabilite per ciascuna categoria di promovibili e le altre norme sulla precedenza nelle promozioni.

I magistrati applicati conseguono la promozione al loro turno normale.

Art. 2.

Qualora sorga la improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magistrati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto.

Il Ministro per la grazia e giustizia può inoltre destinare pretori a posti di giudice o sostituto procuratore del Regno e viceversa.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si svolgano anche in determinate sedi di Corte d'appello diverse dalla capitale, con l'osservanza delle modalità che saranno fissate nel bando di concorso.

Art. 4.

Il presente decreto, che avrà efficacia fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 233.

Disposizioni per le promozioni a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Temporanea abolizione della prova orale nel concorso per la Cassazione.

Nei concorsi per la promozione a consigliere di Corte di cassazione e gradi parificati, sia in quelli che sono in via di espletamento, sia in quelli che saranno indetti a norma del presente decreto, è temporaneamente soppressa la discussione orale prescritta dall'art. 183 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

Attribuzione delle vacanze impreviste.

Nelle promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione, la eventuale maggiore disponibilità di posti che si verifichi durante l'anno, è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio.

Nelle promozioni in Corte d'appello, i cinque decimi, devoluti in virtù del precedente comma ai magistrati promovibili per scrutinio, sono attribuiti per quattro decimi ai promovibili per merito distinto e un decimo ai promovibili per merito.

La disposizione si applica anche per le vacanze impreviste verificatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ma successivamente al 31 dicembre 1943, ferme in ogni caso le promozioni già disposte.

Art. 3.

Concorsi e scrutini per l'Appello e per la Cassazione.

Entro tre mesi dalla restituzione delle regioni liberate alla amministrazione del Governo italiano, sarà indetto un unico concorso, rispettivamente per le promozioni in Corte di appello e in Corte di cassazione, in sostituzione di quelli non banditi in dipendenza dello stato di guerra.

Entro lo stesso termine sarà indetto lo scrutinio per le promozioni in Corte d'appello e in Corte di cassazione.

Art. 4.

Promozioni con effetto giuridico retroattivo - Servizio prestato nel grado precedente prima della data cui retroagisce la promozione.

Ai fini di qualsiasi ulteriore avanzamento in carriera, se l'ultima promozione è stata conferita con efficacia retroattiva, si computa come effettivo servizio nel grado con essa conseguito quello prestato nel precedente dopo la data a cui risalgono gli effetti giuridici della promozione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 64. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 234.

Disposizioni penali di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di rapina commessa con armi da più persone riunite e profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa si applica la pena della reclusione non inferiore a venti anni e nei casi più gravi l'ergastolo o la morte.

Le stesse pene si applicano nel caso di rapina commessa con armi da più persone riunite al fine di sottrarre da mezzi di trasporto, da magazzini o da luoghi di deposito beni destinati al pubblico consumo o comunque all'efficienza economica o militare dello Stato.

Art. 2.

Chiunque promuove, costituisce o organizza, al fine di compiere reati contro la proprietà o violenza contro le persone, bande armate, è punito, per ciò solo, con le pene stabilite nell'articolo precedente. Alle stesse pene soggiacciono i capi ed i sovventori.

I partecipanti alle bande previste nel primo comma sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sei a ventiquattro anni.

Art. 3.

Chiunque, dopo scaduto il termine di consegna stabilito dalle autorità competenti, detiene armi da guerra o relative munizioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque detiene abusivamente dinamite o altre materie esplodenti, bombe a mano, od altri congegni micidiali è punito con la reclusione da due a dieci anni.

Se la quantità delle armi, munizioni, materie indicate nei comma precedenti è rilevante si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 4.

Salvo quanto disposto negli articoli precedenti, le pene previste per i reati contemplati nel libro secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo, capo primo del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 5.

Quando le persone imputate dei delitti indicati nell'art. 1 od alcuna di esse siano state arrestate in flagranza, il giudizio si svolge innanzi ad un Tribunale militare straordinario convocato dal comandante del Comando presso il quale è istituito il competente Tribunale militare territoriale. Lo stesso comandante chiama a far parte del Tribunale militare straordinario un ufficiale generale o superiore delle Forze armate dipendenti dal Comando, un magistrato dell'ordine giudiziario, con funzioni di relatore, e un giudice popolare, entrambi designati dal primo presidente della Corte di appello o dal presidente della sezione di Corte di appello nella cui circoscrizione il delitto è stato commesso.

Il predetto comandante può delegare le attribuzioni indicate nel comma precedente, per determinate circoscrizioni territoriali fuori della sua sede ma comprese entro la circoscrizione del Comando, ad altri ufficiali generali comandanti di divisione, di piazzaforte o di presidio.

Art. 6.

Per il procedimento innanzi al Tribunale militare straordinario, preveduto nell'art. 5, si applicano, in quanto non contrastanti con il presente decreto, le norme di procedura stabilite nel Codice penale militare di guerra e nell'ordinamento giudiziario o militare per i Tribunali militari straordinari di guerra. Il Tribunale straordinario di guerra può essere convocato anche nei luoghi che sono sede di Tribunali di guerra ordinari.

Le funzioni di cancelliere presso il Tribunale straordinario sono esercitate da un funzionario di cancelleria designato, su richiesta del presidente del Tribunale stesso, dal presidente del Tribunale ordinario del luogo dove si deve svolgere il dibattimento.

Art. 7.

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RODINÒ — TOGLIATTI — BROSIO — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO-RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CEVOLOTTO — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 63. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 235.
Trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato passato nell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sul nuovo ordinamento degli archivi notarili;
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente le norme complementari per l'attuazione del suddetto ordinamento;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 1876, sul riordinamento degli archivi notarili e del relativo personale;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I servizi utili a pensione prestati in altre Amministrazioni dello Stato sono ricongiungibili, agli effetti della pensione, con quelli prestati nell'Amministrazione degli archivi notarili.

L'onere del trattamento di quiescenza è ripartito fra lo Stato e l'Amministrazione degli archivi notarili in base alla durata dei servizi prestati rispettivamente nelle Amministrazioni dello Stato e nell'Amministrazione degli archivi notarili.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 61. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 aprile 1945, n. 236.
Abrogazione dell'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, recante norme relative alle biblioteche governative e alle Regie sopraintendenze bibliografiche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il R. decreto 11 aprile 1935, n. 575;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto 11 aprile 1935, n. 575, che per il personale femminile assunto nel gruppo *A* delle biblioteche pubbliche governative dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo limita la carriera ai gradi dal decimo al settimo incluso, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 60. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 aprile 1945.
Scioglimento della Deputazione della borsa valori di Roma e nomina del commissario straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 141;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20, con il quale è stata nominata la Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945;
Ritenuta la necessità di promuovere lo scioglimento della stessa Deputazione e di affidare temporaneamente le relative attribuzioni ad un commissario straordinario;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Deputazione della borsa valori di Roma per l'anno 1945 è sciolta.

Le sue attribuzioni restano affidate al comm. dott. Edmondo De Martino, ispettore superiore del Tesoro, quale commissario straordinario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1945
Registro Tesoro n. 3, *foglio n.* 106.

(741)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 960, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, ed il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla nomina di un commissario per la gestione nel territorio liberato della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato commissario della Società mutua assicurazione enti cooperativi, con sede in Milano, per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione della predetta Società per tutto il territorio liberato fino a quanto gli organi amministrativi della Società stessa non potranno essere legalmente ricostituiti.

Art. 2.

Il commissario ha, nel territorio liberato, la legale rappresentanza della Società e sostituisce gli organi centrali di amministrazione di essa, esercitando tutti i poteri che, ai sensi della legge e dello statuto sociale, spettano al presidente, al Consiglio di amministrazione ed ai direttori generali.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(710)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto lo statuto della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, con sede in Milano;

Vista la legge 16 aprile 1936, n. 1296;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario la straordinaria gestione delle sedi secondarie, agenzie e filiali del Consorzio industriali canapieri, sito nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Il sig. Arrigo Paolo Maggiani è nominato commissario della Società per azioni Consorzio industriali canapieri, per provvedere alla gestione delle sedi secondarie, agenzie e filiali della Società stessa, site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano.

Il commissario ha nel territorio predetto la legale rappresentanza della Società e vi sostituisce tutti gli organi di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1945

BONOMI

(713)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 28 giugno 1944, col quale viene disposto, ai sensi dell'art. 19 del testo unico della legge comunale e provinciale la nomina del dott. Giulio Massetti a commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Viterbo;

Considerato che a' termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al dott. Giulio Massetti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(666)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1945.

Sottoposizione a sequestro della filiale di Roma della Società anonima italiana « Rosenthal », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Società anonima italiana « Rosenthal », con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nella azienda

hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La filiale di Roma della Società anonima italiana « Rosenthal » con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Mosca Pasquale.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(717)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1945.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio della provincia di Teramo ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, è autorizzata ad istituire una propria dipendenza in Bellante (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(725)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Decreta:

Il dott. Giovanni Visco è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Benevento, in sostituzione del dott. Aldo Ludovichetti destinato ad altro incarico.

Roma, addì 12 maggio 1945

(722) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato il nuovo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 24 settembre 1944, col quale viene disposta la nomina del signor Claudio Cangiotti a commissario del Consorzio agrario provinciale di Pesaro;

Considerato che a termini della legge succitata 18 maggio 1942, n. 566, occorre procedere alla ratifica della nomina anzidetta;

Decreta:

Al signor Claudio Cangiotti è conferita la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Pesaro ai sensi dell'art. 38 della legge medesima.

Roma, addì 12 maggio 1945

(723) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Goldschmid Guido.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Guido Goldschmid fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Guido Goldschmid, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Goldschmid dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Goldschmid Guido fu Giuseppe è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945

(737) *Il Ministro*: TUPINI

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori dei conti del dott. Spizzichino Giulio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Giulio Spizzichino fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Giulio Spizzichino, per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Spizzichino dev'essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Spizzichino Giulio fu Enrico è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1945

Il Ministro: TUPINI

(738)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1945.

Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione, attualmente in vigore:

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazione « Riunione Adriatica di Sicurtà » — con sede in Trieste — è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 % sul capitale, per le tariffe:

1-A. Vita intera a premi vitalizi;

1-B. Vita intera a premi temporanei;

1-2. Vita intera a premi vitalizi su 2 teste;

1-AF. Vita intera a premi vitalizi con pagamento frazionato del capitale;

XII-1. Mista immediata a premio annuo;

XII-2. Mista immediata su due teste a premio annuo;

XIII. Mista a termine fisso a premio annuo;

XIII-R. Termine fisso combinato con una temporanea e con una annualità temporanea, a premio annuo;

XXVII. Temporanea abbinata con un capitale differito a premio annuo;

XVI. Vita intera a premi temporanei combinata con rendita;

XI-E. Dotale con controassicurazione a premio annuo combinata con una rendita temporanea, in caso di morte;

XI-ES. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, combinata con una rendita temporanea in caso di morte;

XI-F. Dotale con controassicurazione a premio annuo;

XI-FS. Dotale con controassicurazione a premio annuo, s.v.m.;

XI-DS. Dotale s.v.m. con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

XI-D. Dotale con controassicurazione, a premio annuo, a favore di fanciulle;

III-a. Temporanea a premio annuo;

III-ad. Temporanea a capitale decrescente, a premio annuo;

III-as. Temporanea a capitale pagabile in quote, a premio annuo;

III-at. Temporanea con trasformazione, a premio annuo;

XXXIV. Temporanea combinata con una vita intera a premio vitalizio;

VI-a. Rendita immediata di sopravvivenza;

VI-C. Rendita differita di sopravvivenza;

C. Mista s.v.m. a premio annuo;

D. Mista a termine fisso s.v.m. a premio annuo;

E. Vita intera a premio temporaneo s.v.m.

6 % del premio con un massimo del 4 % sul capitale per le tariffe:

XXXII-b. Mista a premio annuo decrescente dal 4° anno.

XXXIII. Mista a premio annuo decrescente dal 2° anno.

4 % del premio con un massimo del 2 ‰ sul capitale, per le tariffe:

VIII. Rendita vitalizia differita — o capitale equivalente — senza controassicurazione, a premio annuo;

VIII-c. Rendita vitalizia differita — o capitale equivalente — con controassicurazione, a premio annuo;

IX-X. Capitale differito senza controassicurazione, a premio annuo;

IXc-Xc. Capitale differito con controassicurazione, a premio annuo;

XVI cresc. Mista a capitale crescente combinata con rendita a premio annuo;

XX. Mista a capitale crescente, a premio annuo.

4 % del premio unico per le tariffe:

1-u. Vita intera a premio unico;

XII-u. Mista a premio unico;

VII. Rendita vitalizia immediata;

III-u. Temporanea a premio unico;

III-ud. Temporanea a capitale decrescente a premio unico;

III-u R_5-III-u R_{10}. Temporanee a capitale decrescente per cessione quinto stipendio.

Roma, addì 17 maggio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(743)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 11 maggio 1945.

Abrogazione di provvedimenti in materia di fabbricazione e vendita di prodotti conservati.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, per n. 411, relativo alle attribuzioni dell'Alto Commissariato dell'alimentazione;

Considerato che le discipline, a suo tempo instaurate in materia di produzione e vendita dei prodotti conservati, non hanno avuto ulteriore applicazione posteriormente all'8 settembre 1943 sia perchè non confermate, sia perchè gli organismi sulla cui attività erano fondate le discipline stesse sono venuti a mancare per circostanze di guerra o sono stati privati delle loro funzioni o sono stati soppressi;

Ritenuta quindi la necessità di procedere alla abrogazione delle discipline predette;

Decreta:

Sono abrogati:

il decreto Ministeriale 17 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 146 del 22 stesso mese, relativo alla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della destinazione, distribuzione e immissione al consumo dei prodotti conservati per l'alimentazione umana;

il decreto Ministeriale 4 luglio 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 7 stesso mese, relativo al divieto di immettere al consumo nuovi prodotti alimentari conservati;

il decreto Ministeriale 10 agosto 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 14 stesso mese, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei concentrati di pomodoro conservati;

il decreto ministeriale 21 settembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 dell'8 stesso mese, relativo alla disciplina dell'approvvigionamento, della destinazione ed immissione al consumo dei prodotti orticoli e dei derivati dal latte conservati;

il decreto Ministeriale 3 novembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 20 stesso mese, relativo alla disciplina della produzione degli estratti e dadi alimentari per brodo;

il decreto Ministeriale 30 novembre 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 9 dicembre 1942, relativo al trasferimento alla Società Ammasso Ripartizione Prodotti Ittici Conservati (S.A.R.P.I.C.) delle attribuzioni e dei compiti affidati, con il citato decreto Ministeriale 17 giugno 1942, alla Confederazione degli industriali limitatamente a tutto quanto si attiene ai prodotti della pesca conservati per l'alimentazione umana;

il decreto Ministeriale 31 marzo 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1943, relativo alla disciplina della produzione, confezione ed immissione al consumo dei condimenti;

il decreto Ministeriale 12 giugno 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 25 stesso mese, relativo al divieto di produzione e vendita di surrogati di tutti i condimenti;

il decreto Ministeriale 9 luglio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 12 stesso mese, relativo all'accentramento delle lavorazioni di prodotti conservati di origine vegetale.

Roma, addì 11 maggio 1945

L'Alto Commissario: BERGAMI

(714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 802 — Data: 31 ottobre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Nuoro — Intestazione: Masia Paolo fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11451 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banco di Roma filiale di Campobasso — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5227 — Data: 14 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione: Galantino Angelo fu Mauro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8831 — Data: 3 giugno 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Curcio Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1332 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Mario fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 556,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1954 Mod. A — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Magnacca Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1317 Mod. A — Data: 2 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Fidio Giuseppe fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 311 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Riccio Giulio fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 896.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 608 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Paoli Ciarlone Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 91.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(340) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 19 maggio 1945 - N. 112

Rendita 3,50 % 1906	L. 103,75
Id. 3,50 % 1902	» 87 —
Id. 3 % lordo	» 73,20
Id. 5 % 1935	» 96,70
Redimibile 3,50 % 1934	» 87,95
Id. 5 % 1936	» 97,55
Obbligaz. Venezie 3,50 %	» 95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	» 96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	» 95,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	» 95,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	» 95,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	» 95,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	» 87,20

Media dei titoli del 21 maggio 1945 - N. 113

Rendita 3,50 % 1906	L. 105,50
Id. 3,50 % 1902	» 87 —
Id. 3 % lordo	» 73,20
Id. 5 % 1935	» 96,80
Redimibile 3,50 % 1934	» 88,10
Id. 5 % 1936	» 97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	» 95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	» 96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	» 95,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	» 95,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	» 95,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	» 95,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	» 87,35

Media dei titoli del 22 maggio 1945 N. 114

Rendita 3,50 % 1906	L. 106,50
Id. 3,50 % 1902	» 87 —
Id. 3 % lordo	» 73,20
Id. 5 % 1935	» 96,60
Redimibile 3,50 % 1934	» 88,10
Id. 5 % 1936	» 97,60
Obbligaz. Venezie 3,50 %	» 95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	» 96,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	» 95,55
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	» 95,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	» 95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	» 95,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	» 87,25

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti)

Nella seduta tenuta il 30 marzo 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti) il sig. Pina Emilio fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(729)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica

Nella seduta tenuta il 15 aprile 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica il dottor Agostino Giuseppe fu Nicola è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752; e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(731)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 27 aprile 1945, si conferiscono al prof. Amedeo Salzano, liquidatore della Società anonima cooperativa operaia fra Ravennati residenti in Ostia e Fiumicino, con sede in Ostia Antica, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, le facoltà dell'assemblea dei soci per procedere all'approvazione del bilancio 1944 e per nominare i sindaci.

Le relative deliberazioni, per avere efficacia, dovranno riportare l'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

(667)

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti

Con decreto Ministeriale del 3 maggio 1945, il dott. Guido Casale De Bustis, è stato nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza farmacisti con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

(668)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Eduardo Lupoli fu Antonio, nato ad Acerra (Napoli) nel 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(681)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino con la presente quanto segue:

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 taluni decreti emanati dal Governo Italiano sono stati esclusi dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ridette ordinanze, ordino che i decreti elencati nella tabella allegata alla presente, abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 16 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

TABELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165.

Revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 OTTOBRE 1944, N. 345.

Norme relative alla disciplina del conferimento dell'olio di oliva nella campagna 1944-45.

DECRETO MINISTERIALE 7 SETTEMBRE 1944.

Norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva nella campagna 1944-45. (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 12 settembre 1944).

DECRETO MINISTERIALE 4 GENNAIO 1945.

Disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 16 gennaio 1945).

(751)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale,* con eccezione, tuttavia, dei seguenti decreti, nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1945 (Nomina del commissario della Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni « La terra » con sede in Milano) è escluso con la presente dall'esecutorietà nelle Provincie del territorio soggette al Governo Militare Alleato e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

2. Il decreto Ministeriale 28 aprile 1945 (Norme per il conferimento ai « Granai del Popolo » del grano e degli altri cereali di produzione 1945) pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna di tali Provincie riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suindicata linea e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

3. Nei confronti del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, pubblicato nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945 dispongo che il decreto o i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del detto decreto legislativo n. 158 sono esclusi dall'esecutorietà e non hanno nessuna forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato fintanto che non saranno resi esecutivi nelle medesime con successiva ordinanza del Governo Militare Alleato.

In data 19 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(752)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.